ACCORDO PER LA CORRESPONSIONE AGLI OPERAI EDILI DELLA PROVINCIA DI PESARO DI UNA INTEGRAZIONE SALARIALE PROVVISORIA, AGGIUNTIVA DI QUELLA DELL'I.N.P.S.

Addì 18 febbraio 1963 in Pesaro presso la Sede dell'Associazione Industriali

viene stipulato, in applicazione degli accordi collettivi nazionali 3 maggio e 16 ottobre 1962, il presente accordo da valere per tutto il territorio della Provincia di Pesaro per gli operai addetti all'industria edilizia ed affini.

ARTICOLO 1

Con gli accantonamenti del contributo provvisorio dell'1 % di cui agli accordi nazionali sopra citati, viene costituito un "Fondo per l'integrazione provvisoria dei guadagni degli operai edili ed affini della Provincia di Pesaro-Urbino". Detto Fondo, attualmente accantonato presso la Cassa Edile, è a disposizione delle Associazioni sindacali stipulanti il presente accordo.

ARTICOLO 2

Il fondo di cui all'art.1 verrà utilizzato per procedere alla integrazione dei guadagni per le ore non lavorate al di sotto delle 24 settimanali, in aggiunta alla integrazione effettivamente concessa dall'I.N.P.S. per le ore tra le 24 e le 40.

ARTICOLO 3

Le integrazioni salariali da corrispondersi ai singoli operai saranno deliberate da una speciale commissione composta da tre rappresentanti dei datori di lavoro e da tre rappresentanti dei lavoratori, delegati dalle Associazioni sindacali stipulanti.

I prelievi dal fondo di cui all'art.1, come i singoli atti di amministrazione, saranno effettuati a firma congiunta da due rappresentanti designati dalla Commissione di cui sopra, dei quali uno in rappresentanza dei datori di lavoro e l'altro in rappresentanza dei lavoratori.

Tutte le spese di amministrazione saranno a carico del fondo medesimo.

ARTICOLO 4

Tenute presenti le eccezionali cattive condizioni atmosferiche verificatesi in particolare nel mese di gennaio del c.a.

ed avuto riguardo alle numerose domande già presentate alla sede I.N.P.S. di Pesaro per il conseguimento dell'integrazione salariale di legge, onde facilitare ed accelerare il computo e la liquidazione delle quote di integrazione aggiuntiva consentite dalle disponibilità del fondo di cui all'art. 1, si conviene di rilevare di ufficio presso l'I.N.P.S. i dati relativi alle autorizzazioni concesse o da concedere per il periodo dal 7 gennaio al 9 febbraio del corrente anno attraverso la copia dell'autorizzazione rilasciata alle imprese interessate dal predetto Istituto, sulla scorta di tale documentazione determinando la quota di integrazione che sarà possibile concedere a tutti i lavoratori aventi diritto interessati alle domande di integrazione esaminate e decise dall'apposita Commissione dell'I.N.P.S. per il periodo di cui sopra; il limite massimo delle quote suddette non può superare i 2/3 di 24 ore settimanali, nell'ambito comunque della effettiva disponibilità del fondo di cui all'art. 1.

Le imprese verranno invitate soltanto alla presentazione dell'elenco nominativo dei lavoratori interessati con l'indicazione delle quote di integrazione agli stessi distribuite in esecuzione dell'autorizzazione dell'I.N.P.S.

ARTICOLO 5

La concessione dell'integrazione salariale di cui al presente accordo è subordinata al regolare versamento del contributo provvisorio dell'1 %.

L'integrazione sarà corrisposta con assegni bancari intestati ai singoli operai interessati tramite l'impresa da cui dipendono, restando inteso che la Cassa Edile svolgerà mansioni di tesoriere.

ARTICOLO 6

I fondi che eventualmente residueranno al termine della gestione provvisoria del Fondo, potranno essere utilizzati per altre forme di assistenza e previdenza nei confronti degli operai

./.

edili ed affini, secondo modalità da determinarsi tra le Associazioni Provinciali stipulati del presente accordo.

- Letto, approvato e sottoscritto dalle parti come segue :

ASSOCIAZIONE DEGLI INDUSTRIALI
Collegio dei Costruttori

Fe.N.E.A.L. - U.I.L.

F.I.L.C.A. - C.I.S.L.

F.I.L.L.E.A. - C.G.I.L.

A conferma delle intese intercorse verbalmente al momento della firma dell'accordo 18/2/1963 per la corresponsione agli operai edili di una integrazione salariale provvisoria, le parti si danno reciprocamente atto che i versamenti dell'1 % al fondo di cui all'art. 1 del predetto accordo non si protrarranno oltre il 30 aprile in relazione anche alla entrata in vigore della annunciata legge sulla integrazione salariale per il settore edile.

Si impegnano nel contempo a rivolgere invito al Consiglio di Amministrazione della Cassa Edile affinchè la stessa conceda al Fondo di cui al citato art. 1, una eventuale anticipazione, nei limiti prudenziali del prevedibile effettivo incasso dell' 1 % e compatibilmente con le sue possibilità ed i suoi impegni.

Analogo invito verrà rivolto al predetto Consiglio di Amministrazione affinchè, in relazione alle eccezionali contingenze metereologiche del corrente inverno, esamini la possibilità di destinare parte delle sue disponibilità all'erogazione di ulteriori integrazioni o di altra assistenza.

19/2/1963